



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

Settore lavoro e previdenza

UDIENZA DEL 28/12/2022

Innanzi al giudice, dott.ssa Claudia Crisci, è chiamata la causa n. R.G. 2035/2020

tra

VINCENZO MARINO

e

INPS;

L'udienza viene celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche (art. 16 d.l. 228/2021).

Lette le note depositate, esaminati gli atti, il giudice provvede come da separato atto.

Il giudice

dott.ssa Claudia Crisci



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Settore lavoro e previdenza

Il Tribunale di Lagonegro nella persona della dott.ssa Claudia Crisci quale giudice del lavoro,
visti gli atti del procedimento per ATP n. 2035/2020 R.G. proposto da:
Marino Vincenzo, rappresentato e difeso come in atti

Nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso come in atti
premesse

- che l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:

a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;

b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito; la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico; la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa; la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289);

- che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, con il conseguente rigetto della relativa istanza, provvedimento che non pregiudica la riproposizione di una nuova domanda ove sussistano e risultino provati i suddetti presupposti;

rilevato

- che all'udienza del 22.02.2022 il giudicante assegnatario del giudizio ha affidato l'incarico peritale al C.T.U. dott.ssa Pierpaola D'Arista, la quale comunicava di aver "convocato, mezzo PEC al suo legale di fiducia, a visita medico legale il periziando in data 28/03/2022 ed in data 06/06/2022;

non essendosi presentato e non avendo ricevuto la scrivente fino ad oggi nessuna giustificazione per tale assenza restituisce il fascicolo ”

All’odierna udienza il difensore non ha allegato o dimostrato alcun impedimento che possa giustificare tale comportamento.

Il procedimento, pertanto, non può avere ulteriore corso.

Trova applicazione, al riguardo, il principio costantemente ribadito dalla S.C. secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l’accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell’art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell’interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall’ausiliare ai fini della verifica medica.

La mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta dunque il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. 7123/2005; 11056/03; 7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996).

- nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.

P.Q.M.

a) rigetta l’istanza di accertamento tecnico preventivo;

b) nulla sulle spese.

Lagonegro 28.12.2022

Il giudice
Dott.ssa Claudia Crisci